

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl 07.11.2005-07.11.2010 LABOR STEP UP"
ISIN IT0003940993

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl 07/11/2005 – 07/11/2010 LABOR STEP UP" codice ISIN IT0003940993, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo Euro 5.000.000,00 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 e multipli di 1.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 agosto 1998, n. 213.

Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 30 dicembre 2005. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 30 dicembre 2005. Per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento sino alla data di chiusura, dovranno essere pagati i dietimi di interessi maturati.

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 07 novembre 2005.

Articolo 4 - Durata

La durata del prestito è di 60 mesi, che decorrono dal 7 novembre 2005 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 7 novembre 2010.

Articolo 5 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo di Euro 1.000 e multipli di 1.000.

Articolo 6 - Interessi

Con decorrenza dalla data di godimento (7 novembre 2005) e fino a scadenza (7 novembre 2010), le obbligazioni fruttano interessi al tasso fisso, come di seguito specificato, calcolati con il metodo act/act, pagabili in rate semestrali posticipate, scadenti il 7 maggio e il 7 novembre.

Primo anno	2,30%
Secondo anno	2,70%
Terzo anno	3,00%
Quarto anno	3,30%
Quinto anno	3,80%

Il rendimento effettivo lordo è pari al 3,021%.

Articolo 7 - Rimborso

Le obbligazioni in circolazione al 7 novembre 2010 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

Non sono previste clausole che attribuiscono la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle obbligazioni né a favore dell'emittente né a favore dei sottoscrittori.

Articolo 9 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 13 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.